SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

(14^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (682-B) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENT	E			P	ag	. 1	63,	165				
									170,	171 .	172,	173
ALBARELLO									170	171.	172,	173
ANGELILLI											167,	171
Darè												
LESSONA							÷				167.	172
PALERMO												171
PELIZZO,	Sc	itte	ose	gr	eta	ric) (li Si	ato	per	la	
difesa .	,							167,	168.	170,	171.	172
PIASENTI,	rei	lat	ore	?.								172
Roffi .						1	65,	168,	169,	170,	171,	172
ZENTI .								165.	166,	167,	170.	171

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Albarello, Angelilli, Barontini, Celasco, Cornaggia Medici, Darè, De Dominicis, Fanelli, Giancane, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Venturi e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: «Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito» (682-B) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

La nostra Commissione, quando ha esaminato la prima volta questo disegno di legge, quindi, alla legge di avanzamento. Si sancirebbe in tal caso — così continuava il relatore, alla Camera — una grave ingiustizia, soprattutto in vista delle prossime promozioni dei capitani dei ruoli tecnici; ed anche questa affermazione non mi sembra fondata.

PRESIDENTE. Non si tratta di promozioni, in questo caso, ma di trasferimenti!

Z E N T I . Esatto, e con il grado e l'anzianità del ruolo di provenienza, dopo il corso biennale.

Il rappresentante del Governo, ossia il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, avrebbe concordato, alla Camera, con tutte le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ma ci sono state anche delle osservazioni da parte della medaglia d'oro Boldrini!

Z E N T I . Sì, Nella discussione, alla Camera, è intervenuto il deputato Messe, il quale ha concordato con le conclusioni del relatore, perchè, dai dati in suo possesso, peraltro limitati al servizio tecnico delle trasmissioni, emergeva, a suo giudizio, la fondatezza dei rilievi mossi alla soluzione data dal Senato. Successivamente è intervenuto l'onorevole Boldrini, il quale, pur dichiarandosi convinto degli inconvenienti cui avrebbe portato l'applicazione della norma introdotta dal Senato, ha chiesto chiarimenti al Governo in merito alla più volte lamentata scarsezza dei quadri dei servizi tecnici. Infine il Sottosegretario Guadalupi ha fatto osservare che l'emendamento introdotto dal Senato avrebbe leso gravemente la posizione e le aspettative degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio tecnico e ha dichiarato che il Governo era favorevole al ripristino del testo già approvato dalla Commissione della Camera dei deputati. Tutto ciò avvalora il mio dubbio che sia data una interretazione estensiva al testo da noi approvato e che pertanto sia sorto, in seno alla Commissione difesa della Camera dei deputati, il timore che l'allargamento dei benefici potesse rompere l'armonia dei vari ruoli del servizio tecnico. Peraltro, a parte la contestazione delle ragioni addotte dall'altro ramo del Parlamento, è il caso di rilevare ancora una volta, nel merito, la scarsezza di personale effettivamente in servizio in relazione alle piante organiche, scarsezza che suffraga la validità dell'emendamento da noi proposto, col quale chiediamo di consentire il passaggio nel ruolo del servizio tecnico chimico-fisico di ufficiali qualificati, provenienti da uno speciale corso biennale.

Riepilogando: i motivi addotti dalla Commissione difesa della Camera dei deputati a me sembrano infondati anzitutto perchè i tenenti colonnelli e i maggiori che verrebbero a beneficiare della disposizione di cui all'articolo 37 devono aver superato il corso biennale di specializzazione nucleare e, pertanto, non si tratterà di ufficiali respinti o che abbiano rinunciato al corso di specializzazione; in secondo luogo, perchè il ruolo del servizio chimico-fisico prevede 66 ufficiali, mentre ne sono attualmente in servizio 16: come dire che vi è una scopertura nel ruolo per il 75 per cento. A quest'ultimo proposito, è il caso di far rilevare che un recente concorso bandito dal Ministero della difesa per 15 posti nel ruolo del servizio chimico-fisico ha portato all'assegnazione di soli 2 posti, mentre altri 13 sono rimasti scoperti. Pertanto, il numero di ufficiali che può essere annualmente promosso al grado superiore specialmente capitani e maggiori - supera il numero di coloro che, in base alla legge sull'avanzamento, si trovano nelle condizioni per essere scrutinati. Essendo il 75 per cento dei posti di ruolo vacanti, è naturale che tutti i capitani saranno promossi - ovviamente, se hanno il diritto di essere scrutinati determinandosi in questo servizio ciò che avviene negli altri, ossia la promozione dei capitani a scadenze fisse, in base alla vacanza dei posti. Pertanto, l'ingresso di pochi ufficiali — tre per la precisione sono i tenenti colonnelli e i maggiori che aspirano alla immissione nel servizio tecnico chimico-fisico - non arrecherebbe alcun danno agli ufficiali che già fanno parte di tale servizio. Anzi, la loro immissione, oltre a non turbare l'euritmia del ruolo e i diritti all'avanzamento dei capitani che già vi si trovano, sanci-

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

rebbe un principio di equità nei confronti di pochi ufficiali, che hanno acquisito un'alta specializzazione con notevole onere per l'Erario e con personale sacrificio. Questi pochi ufficiali, va aggiunto, iniziarono il corso biennale di specializzazione presso il CAMEN (Centro applicazioni militari energia nucleare) nel giugno 1960, quando cioè la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, istitutiva del servizio tecnico chimico-fisico, era ancora jus condendum. Ma è certo che tali ufficiali si assoggettarono al sacrificio di un corso tanto difficile ed impegnativo di alta specializzazione, nella prospettiva di avvalersi della citata legge al fine della propria definitiva sistemazione. Sicchè oggi, non trovando coronamento le loro fondate aspirazioni, verrebbero ad essi danni morali e di carriera, nonchè si determinerebbe nocumento, indirettamente, al preminente interesse del servizio.

Per questi motivi, anche se espressi in modo scarno e non certo esauriente, confido che la Commissione e il Governo vorranno accogliere l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

PRESIDENTE. Informo che il senatore Lessona ha ritirato l'emendamento proposto all'articolo 37 e ha posto la sua firma all'emendamento del senatore Zenti.

ZENTI. Ringrazio il senatore Lessona.

LESSONA. Mi resta poco da dire, oltre quanto detto dal senatore Zenti. Comunque, da informazioni sicure, mi risulta che la Commissione difesa della Camera dei deputati ha modificato il testo da noi approvato perchè ha ritenuto che si volesse estendere il beneficio a tutte le categorie del servizio tecnico; quindi vi è stato un errore di valutazione dei nostri intendimenti da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Effettivamente l'emendamento approvato dalla nostra Commissione era estensivo.

L E S S O N A. Sì, ma per desiderio del rappresentante del Governo, perchè noi eravamo dell'avviso di estendere il beneficio solamente al servizio tecnico chimico-fisico, e mi sembra che le ragioni da noi addotte rimangano vive e vitali. L'onorevole Messe si è riferito, nel suo intervento, agli altri servizi, che hanno i posti di ruolo al completo; ma il ruolo chimico-fisico denuncia 16 effettivi contro un organico di 66 posti, per cui è pressochè carente, tanto più che, nel frattempo, tre o quattro generali sono andati in posizione ausiliaria. Quindi, il numero degli effettivi è veramente scarso e non vedo perchè non dovremmo insistere sulla nostra decisione di incrementarlo con del personale specializzato.

La ragione dell'emendamento da me oggi presentato, consistente in una semplice integrazione del testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, era di cercare di non metterci troppo in contrasto con la Camera dei deputati, per far sì che questa norma, opportuna e necessaria, ottenesse anche il suo avallo. L'emendamento da me proposto è forse troppo sintetico, e poichè è sostanzialmente identico a quello del senatore Zenti, ho deciso di ritirare il mio e di appoggiare quello appunto del senatore Zenti, di cui mi permetto di raccomandare l'approvazione alla Commissione.

A N G E L I L L I. Rivolgo preghiera al Presidente di invitare il rappresentante del Governo a spiegarci il motivo della diversità di vedute che si è avuta, su questo articolo del provvedimento in esame, tra il Sottosegretario intervenuto ai nostri lavori e quello che ha rappresentato il Governo alla Camera dei deputati.

P E L I Z Z O, Sottosegretario di Stato per la difesa. In effetti è necessario che dica qualcosa in proposito, anche perchè si è determinata una situazione di apparente divergenza tra l'atteggiamento tenuto dal Governo alla Camera dei deputati e quello tenuto al Senato. Si tratta di una divergenza, peraltro, più formale che sostanziale, perchè, se gli onorevoli senatori ricordano, quando la Commissione difesa del Senato discusse il disegno di legge oggi ritornato al suo esame, fu costituita una Sottocommissione, la quale

si riunì, ma senza l'intervento del rappresentante del Governo. È invece intervenuto il capo dell'ufficio leggi e decreti del Ministero della difesa, il quale, ovviamente, avrebbe dovuto portare il pensiero ufficiale del Governo. Per la verità, il rappresentante dell'ufficio leggi e decreti del Ministero della difesa espresse un parere nettamente contrario all'emendamento che era stato preannunciato da parte di quasi tutti i settori dello schieramento politico. La Commissione, tuttavia, fu di diverso avviso e parve unanime nella decisione di accogliere l'emendamento.

Io ero perplesso, in proposito, ma fui indotto a superare la mia perplessità dal fatto che si sottolineò che si trattava soltanto di due ufficiali, due tenenti colonnelli i quali avevano frequentato lo speciale corso ma lo avevano superato posteriormente all'entrata in vigore della legge del 1960, ragione per cui non potevano beneficiare del trasferimento dal ruolo normale a quello del servizio tecnico chimico-fisico.

Fu mia cura, comunque, informare l'ufficio legislativo del mio Dicastero: mi fu fatto rilevare che l'emendamento proposto in Commissione non avrebbe potuto legittimamente essere accolto perchè non si poteva limitare il beneficio ad una determinata categoria ma la norma doveva avere, semmai, un carattere generale. Pertanto il Governo predispose la formula di un emendamento più estensivo di quello originario, non limitato cioè a poche persone, come quello proposto dai senatori Lessona, Pajetta e Darè; e ciò per un evidente motivo di giustizia, e ad evitare che si avessero proteste da parte di quegli ufficiali che sarebbero rimasti esclusi dal beneficio. A questo proposito va sottolineato che anche l'emendamento oggi proposto dal senatore Zenti va contro, diciamo così, il principio della parità di trattamento per tutti gli ufficiali che si trovano in identica situazione, determinando sperequazioni che, inevitabilmente, provocherebbero la reazione degli ufficiali esclusi dal provvedimento. Ecco, il motivo per cui, tenuto conto dell'unanime indirizzo della Commissione, il Governo era andato incontro all'intendimento espresso, predisponendo peraltro una formula più ampia, più giusta. Senonchè, da un più approfondito esame fatto dagli uffici, è risultato che non si tratterebbe soltanto di due unità, ma che le unità interessate a questa norma sono 14.

ROFFI. Nel solo servizio tecnico chimico-fisico, oppure in tutto?

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In tutto. Come sempre accade, la notizia si diffonde, coloro che hanno già delle legittime aspettative di promozione ai gradi superiori, e sono ufficiali di grado inferiore, si sono mossi, hanno agitato le acque, affermando che questo provvedimento viene a ledere le loro aspettative. Infatti, a loro avviso, costoro, essendo nel ruolo normale, hanno fatto una carriera forse più rapida che se fossero stati nel ruolo del servizio tecnico e, pertanto, vengono ad avere una posizione di priorità negli avanzamenti.

Questo fatto ha determinato un certo malcontento.

La Camera dei deputati ha raccolto queste voci ed ha voluto, pertanto, ritornare sulla sua posizione iniziale.

Per le ragioni che ho esposto, proporrei di approvare il testo dell'articolo 37 come è pervenuto dalla Camera dei deputati, senza apportarvi emendamenti.

PRESIDENTE. Mi rendo conto di queste legittime aspettative, ma vorrei ricordare che quando, nel nostro Paese, sono stati inclusi i pretori tra i magistrati di tribunale, abbiamo dovuto modificare un poco la progressione di carriera dei magistrati di tribunale.

È la prima volta che vediamo prospettato qui, in modo così chiaro, l'interesse di coloro che si trovano nei gradi inferiori. Ci può dolere che alcuni possano essere disturbati nel loro avanzamento di carriera, ma credo che a noi debba precipuamente interessare che in certi servizi vi siano persone scientificamente qualificate.

DARE'. Se ho ben capito, il rappresentante del Governo ci ha invitato, nella conclusione del suo intervento esplicativo dell'iter di questo provvedimento, ad appro-

14^a SEDUTA (26 novembre 1964)

vare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Noi, quindi, dovremmo approvare il disegno di legge senza modificazioni. A me sembra, in sostanza, che se vogliamo continuare sulla strada che ci siamo ripromessi di percorrere all'inizio di questo travagliato *iter*, cioè di tenere presenti criteri di equità nei confronti delle varie categorie interessate, dobbiamo ben riflettere.

Ammettiamo pure che si debba limitare il provvedimento ad un certo settore, per non determinare confusione in tutti i servizi; ma, in realtà, se anche si estendesse alle altre categorie e se da due unità si passasse a 14, credo che con questo non si rovescerebbe l'Esercito italiano! Se l'equità si ha da raggiungere, tanto vale per 2 quanto per 14!

Il senatore Zenti ha, d'altro canto, brillantemente ribattuto i rilievi fatti alla Camera dei deputati, rilievi che partivano da presupposti che non risponderebbero ad esattezza.

Comunque, occorre aver anche presenti le obiezioni che alcune categorie di ufficiali hanno formulato e che mi sembrano rispondere ad una certa logica.

Io posso fare questo ragionamento: sono capitano del genio, attualmente in servizio in un reparto speciale; le difficoltà intrinseche del servizio di reparto mi portano a passare da capitano a maggiore, a tenente colonnello, eccetera, in un certo numero di anni. In altri termini, la mia carriera è più lenta, mentre in altri servizi la carriera è più rapida perchè non ci sono certe chiusure di reparto o blocchi di avanzamento. Ora alcuni colleghi, inizialmente partiti con me, con lo stesso grado e le stesse cognizioni tecniche, per essere stati adibiti ad un altro servizio e non ad un reparto speciale, ad un certo momento si sono trovati ad un grado o due superiori al mio. A questo punto frequentano un corso biennale e passano nel servizio speciale, portandosi dietro tutti i benefici della carriera più rapida.

Questo non è un ragionamento sbagliato da parte di chi viene colpito.

Ci rendiamo, comunque, conto che in effetti il provvedimento è giusto nella sua finalità; cerchiamo, pertanto, di accontentare tutti e di sistemare seriamente la categoria di questo servizio speciale, che molto ci interessa. Per fare questo, mi sembra che affrettarsi in una decisione potrebbe essere pericoloso.

PRESIDENTE. Il provvedimento è attesissimo: non dobbiamo ritardarne l'iter per troppo tempo!

DARE'. Ad ogni modo occorre chiarire meglio l'atteggiamento del Governo, il cui rappresentante dapprima è andato addirittura oltre la proposta della Commissione ed ora cerca di ritornare al punto di partenza, ossia ad un testo che non limiti il beneficio al ruolo chimico-fisico. È evidente, peraltro, che, così restando le cose, io non potrei che insistere sull'emendamento da me presentato.

ROFFI. Ritengo opportuno che siano ben chiarite le idee in proposito.

La norma in esame è di carattere transitorio e pertanto, non verrebbe rivoluzionata alcuna norma sull'avanzamento. D'altro canto occorre stare attenti a non fare confusioni. Gli uffici legislativi del Ministero della difesa talvolta ci forniscono dati non omogenei, per cui sarà bene chiarire i concetti anche a questo proposito. L'estensione proposta dal Governo con spirito di benevolenza fu accettata dalla nostra Commissione nella persuasione che non avrebbe dato luogo ad inconvenienti. Oggi essa si manifesta come un provvedimento non apportuno, in quanto estenderebbe un beneficio a settori in cui non si ravvisa carenza di personale, che è invece caratteristica del servizio tecnico chimico-fisico. Per tale motivo mi sembra giusto che l'emendamento da noi approvato, nel corso del primo esame, all'articolo 37 vada riveduto e corretto. Ma, nel far ciò, non possiamo ignorare la decisione della Sottocommissione e la conseguente, unanime, deliberazione della Commissione di far fronte alla carenza di personale nel settore, delicato e difficile, del servizio chimico-fisico ricorrendo all'immissione di un numero limitato di ufficiali quali4^a Commissione (Difesa)

14^a Seduta (26 novembre 1964)

ficati, i quali hanno già superato il corso di specializzazione. Ecco il punto fondamentale: preoccuparci di non sovvertire un principio, aprendo a tutti le porte di un beneficio,
e, nel contempo, tenendo presente che un
provvedimento limitato non può costituire
un ostacolo formale, in quanto si tratta non
di varare una disposizione a favore di una o
due persone, bensì di ricorrere all'unico modo possibile per colmare, entro certi limiti,
una vistosa carenza di personale che si deve
lamentare in un importante servizio tecnico.

La verità è che l'immissione di queste due o tre persone agevola, è vero, un servizio, ma può ledere anche gli interessi di altre persone.

PRESIDENTE. Preoccupiamoci prima del servizio e poi delle persone!

R O F F I . Esatto. Anzi, ad esaminare bene il problema se ne deduce che non si danneggiano nemmeno altre persone, perchè si tratta, appunto, di una norma transitoria, che tiene conto della disponibilità di alcuni ufficiali altamente qualificati, indispensabili a un determinato servizio.

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Nell'intervento ora terminato, è stata mossa una critica al Governo circa dei dati che non sarebbero esatti. Devo precisare che, effettivamente, gli ufficiali i quali verrebbero a beneficiare del passaggio nel ruolo del servizio tecnico chimico-fisico sono soltanto due. L'emendamento più estensivo proposto dal Governo tendeva a porre sullo stesso piano tutti coloro i quali si trovano nelle medesime condizioni, pur non appartenendo alla categoria dei chimici; vale a dire, in particolare, i tecnici delle trasmissioni, i quali sono già una decina, e che aspirano, essi pure, a godere di un trattamento identico a quello dei chimico-fisici. Ecco la ragione per cui è stato proposto l'emendamento estensivo. Tuttavia, aumentando il numero di coloro che godono di un beneficio è ovvio che si determina maggiormente la reazione da parte degli altri, in quanto, transitando nel ruolo tecnico, gli ufficiali conservano l'anzianità posseduta nel ruolo che abbandonano e, quindi, vengono a porsi davanti a coloro che in questo ruolo invece già si trovano. Ne deriva, inutile nasconderselo, una ingiustizia: la qual cosa non mi sembra ammissibile.

DARE'. Non a danno, però, degli ufficiali del servizio chimico-fisico!

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. No, degli altri.

ROFFI. Se non sono danneggiati quelli del ruolo chimico-fisico, gli altri cosa c'entrano?

PELIZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In effetti ci troviamo di fronte alla necessità di coprire dei posti vacanti; in proposito, tuttavia, il Parlamento aveva dato al Governo una indicazione precisa, nel senso che tali posti debbono essere coperti attraverso concorsi, allo scopo di assegnarli ad elementi preparati, qualificati, tali da poter soddisfare le esigenze del servizio.

ROFFI. Il concorso c'è stato, ma è andato praticamente deserto!

Z E N T I . Ho ascoltato attentamente le chiarissime notizie fornite dal rappresentante del Governo. A questo punto vorrei porre l'accento sul contenuto sostanziale del problema, così bene posto in evidenza dal senatore Roffi: l'esigenza di non avviare una specie di braccio di ferro con la Camera dei deputati. Al contempo, non dobbiamo dimenticare la preminenza assoluta dell'interesse del servizio; sotto tale aspetto, è innegabile che l'immissione di personale nel servizio tecnico chimico-fisico costituisce una esigenza che non può essere trascurata e che, inoltre, non può essere condizionata dal problema dei dieci aspiranti all'immissione nel ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni.

A L B A R E L L O . Se i concorsi vanno deserti e abbiamo la possibilità, entro la cerchia del personale già in servizio, di far fronte alle carenze di personale nei settori tecnici, perchè soffermarci su questioni di principio?

14^a Seduta (26 novembre 1964)

Z E N T I . Sappiamo che un concorso bandito dal Ministero della difesa per 15 posti nel ruolo del servizio tecnico chimicofisico ha visto coperti soltanto due posti: perciò, se i concorsi vanno deserti, non vedo quali speranze si possano avere di saturare, attraverso essi, vacanze di decine di posti nel ruolo.

Vi è poi da osservare che se è giusta la considerazione dell'onorevole Messe, secondo cui la generalizzazione di un tale beneficio comporterebbe richieste analoghe da parte di altri ufficiali specialisti, va subito aggiunto, peraltro, che esiste una notevole differenziazione tra i cinque servizi tecnici, in quattro dei quali abbiamo una saturazione di personale (con comprensibile preoccupazione degli ufficiali, soprattutto dei capitani, per quel che attiene la celerità delle promozioni), mentre nel restante servizio, esattamente in quello chimico-fisico, si verifica una situazione del tutto opposta, con il 75 per cento dei posti di ruolo vacanti, Perciò, quale danno può derivare, da una immissione di ufficiali nel ruolo del servizio chimico-fisico, ad ufficiali appartenenti agli altri quattro servizi tecnici? Nessuno, mentre evidente e notevole è il vantaggio che ne deriva al servizio stesso. Di più: perchè dobbiamo attendere che sia bandito un altro concorso — il quale, dati i precedenti, non potrà comunque dare i risultati che si vorrebbero avere - e rinunciare ad avvalerci di due specialisti che possiedono tutti i requisiti necessari, avendo — oltre tutto superato il corso biennale?

A L B A R E L L O . Purtroppo esiste la mania dei confronti!

Z E N T I . Secondo me non dovremmo tener conto delle richieste degli ufficiali degli altri servizi tecnici, che non sono suffragate dalle esigenze di servizio che si hanno, invece, per il servizio chimico-fisico.

ROFFI. Esatto, tanto più che in definitiva non danneggeremo alcuno.

ZENTI. È così, in quanto anche nell'ambito stesso del servizio chimico-fisico l'immissione di due tenenti colonnelli non porterà alcun ritardo alla promozione a maggiore dei capitani, che avviene regolarmente, alle scadenze fissate, con un cammino anzi più spedito di quello dei pari grado delle altre categorie tecniche.

Quindi, non solo non si avrà alcun danno, ma anche un vantaggio per il servizio. Ecco i motivi, ripeto, per cui ritengo che la Commissione difesa della Camera dei deputati non abbia ben valutato il problema.

PELIZZO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo sarebbe favorevole al rinvio di ogni decisione su tale articolo, al fine di poter procedere ad un più accurato esame della situazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è molto atteso, per cui inviterei l'onorevole Sottosegretario a non insistere nella sua richiesta.

A N G E L I L L I . Il Governo ha prospettato solo l'opportunità di un più accurato esame del problema, senza escludere la possibilità di accogliere emendamenti!

PALERMO. Noi saremmo contrari ad un eventuale rinvio, poichè l'argomento è stato sviscerato in tutti i dettagli, soprattutto attraverso i chiarimenti forniti dal collega Zenti. Purtroppo non ho ascoltato la sua esposizione dall'inizio, ma, nelle sue repliche successive, ha fornito tali e tanti elementi che ritengo che il problema sia maturo per essere affrontato. L'unico punto di cui mi preoccupo è di non creare una specie di conflitto tra il Senato e la Camera dei deputati; ma il fatto è che, impostando la questione così come è stata impostata, ci veniamo ad interessare unicamente ed esclusivamente di un servizio che è carente in maniera, vorrei dire, assoluta.

Ripeto, a me non sembra giusto rinviare l'approvazione del provvedimento soltanto perchè gli ufficiali appartenenti agli altri servizi tecnici non avrebbero gli stessi vantaggi. Sono cose che capitano! Quando fu creata l'Aeronautica, i sottotenenti diventarono, con il tempo, generali, mentre i poveri

14^a Seduta (26 novembre 1964)

sottotenenti di fanteria, ad esempio, dopo 20 anni di servizio, dovettero tornare a casa con il grado di capitano.

Allo stato attuale, abbiamo un servizio che, secondo le dichiarazioni e gli accertamenti del senatore Zenti, è carente: se noi, promuovendo questi due ufficiali, danneggiassimo gli altri, allora sarei d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, ma, in realtà, non danneggiamo nessuno. L'unica cosa che si verificherebbe è che i pari grado, magari entrati nello stesso periodo di tempo, ma appartenenti ad altri servizi, vedrebbero questi colleghi andare avanti. Queste, d'altro canto, sono situazioni nei cui confronti non possiamo fare niente.

Vorrei ora fare un'altra considerazione. Il Presidente sa che sono stato sempre contrario ai provvedimenti riguardanti due o tre persone, poichè le leggi non devono essere fatte per una o due persone, ma per tutti i cittadini. Comunque, nel caso in esame, mi sembra che non si tratti di un provvedimento a favore di Tizio o di Caio, ma di un provvedimento a tutela di un particolare servizio. Ora, i senatori che fanno parte della Commissione difesa si debbono preoccupare dell'efficienza del servizio e non del malumore che si potrà verificare in un secondo tempo, dopo l'approvazione del provvedimento. Pertanto, come già è stato spiegato chiaramente, attraverso i nostri interventi, noi non intendiamo creare alcun conflitto e in tanto prendiamo una decisione diversa da quella adottata dalla Camera dei deputati, in quanto riteniamo che la norma proposta non danneggi nessuno, rendendo più efficiente un servizio carente.

A L B A R E L L O . Vorrei far presente che non è vero che noi esprimiamo un parere difforme da quello della Camera dei deputati: è la Camera dei deputati che ha espresso un parere difforme dal nostro.

Inoltre, come giustamente ha fatto rilevare il senatore Palermo, non è possibile che, ad esempio, in Fanteria e in Aeronautica i generali vengano nominati contemporaneamente, poichè, se l'Aeronautica ha maggiori bisogni e se qualcuno viene premiato perchè il servizio lo esige, non vi è ingiustizia. Lo stesso avviene per la Grazia divina, che viene data in quantità maggiore a una persona o ad un'altra, senza che questa ne abbia alcun merito.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Sottosegretario se insiste nella richiesta di rinvio.

P E L I Z Z O, Sottosegretario di Stato per la difesa. Dichiaro di non insistere su tale richiesta.

D A R E'. Personalmente sarei stato favorevole al rinvio, ma dal momento che l'onorevole Sottosegretario non insiste nella sua richiesta, dichiaro di ritirare l'emendamento da me proposto e di associarmi a quello del senatore Zenti.

L E S S O N A. Dichiaro anch'io, nuovamente, di ritirare l'emendamento proposto e di associarmi a quello presentato dal senatore Zenti.

PIASENTI, relatore. La replica del relatore è già contenuta nei rilievi fatti dal collega Zenti nella sua esposizione, di cui apprezzo la ricchezza esauriente e precisa dei dati. Non avrei, pertanto, molto da aggiungere, se non fossi io stesso il presentatore di un emendamento al testo pervenuto dalla Camera dei deputati. La ragione di questo emendamento, che prevede il ripristino del testo del Senato, e che dichiaro di ritirare per associarmi all'emendamento presentato dal senatore Zenti, traeva origine dal fatto che, originariamente, il nostro testo non soltanto venne proposto da tutte le parti politiche della Commissione, ma venne anche accolto, o quanto meno accettato pur senza un eccessivo entusiasmo, dal Governo. D'altra parte, sono state fatte presenti le ragioni d'inopportunità di un braccio di ferro con l'altro ramo del Parlamento, per cui, ripeto, mi associo all'emendamento presentato dal senatore Zenti.

ROFFI. Dichiaro di aderire all'emendamento proposto dal senatore Zenti.

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

ALBARELLO. Anch'io dichiaro di aderire all'emendamento del senatore Zenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non modificati dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Per conseguire la nomina a ufficiale in servizio permanente dell'Esercito è necessario possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere cittadino italiano. Possono essere nominati ufficiali, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - 2) avere sempre tenuto buona condotta;
- 3) avere compiuto, al 31 dicembre dell'anno di nomina ad ufficiale, il 18º anno di età e non aver superato, alla stessa data, l'età stabilita dalla presente legge per ciascuna categoria, arma o servizio. Per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso il requisito dell'età va riferito alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge;

4) essere riconosciuto in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quale ufficiale.

Art. 2,

La nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito ha luogo, secondo quanto stabilito dalla presente legge, con i gradi di tenente o di sottotenente, mediante i concorsi ed i corsi previsti per ciascuna arma o servizio.

Le norme per l'espletamento dei concorsi e le modalità per lo svolgimento dei corsi sono stabilite nel regolamento.

Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria in misura non superiore al decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro per la difesa ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente, salvo quanto è disposto per i servizi tecnici, sono tratti:

- 1) dagli allievi dell'Accademia militare, provenienti:
- a) dagli allievi delle scuole militari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica;
- b) dai giovani, anche se già alle armi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica ovvero del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e

per geometri, ovvero del diploma di abilitazione magistrale;

- c) dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera b);
- 2) dagli ufficiali inferiori di complemento che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito;
- 3) dai marescialli in servizio permanente, che vincano il concorso e superino, nei casi indicati dalla presente legge, il corso per essi stabilito, nonchè dai sergenti maggiori in servizio permanente in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che vincano apposito concorso;
- 4) dai giovani, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascuna arma o servizio dalla presente legge, che vincano il concorso e superino il corso per essi stabilito;
- 5) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, ad un corso straordinario della durata non inferiore ad un anno presso la Scuola di applicazione delle predette armi;
- 6) dai giovani, anche se alle armi, che, avendo sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, siano ammessi, mediante concorso per titoli, con il grado di sottotenente in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria o del genio, al primo anno di corso della Scuola di applicazione delle predette armi.

L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere b) e c) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera a) del numero 1), sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare.

I giovani ammessi all'Accademia militare che siano ufficiali di complemento, sono cancellati dai rispettivi ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi. Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 4.

La nomina a sottotenente in servizio permanente decorre:

- a) per i provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, da data non anteriore a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato;
- b) per i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dall'Accademia militare:
- c) per i provenienti dagli ufficiali di complemento, da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;
- d) per i provenienti dai sottufficiali, da data non anteriore a quella di approvazione

4^a Commissione (Difesa)

14a SEDUTA (26 novembre 1964)

della graduatoria finale del concorso o, se previsto, del corso, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

La nomina a tenente in servizio permanente per i giovani in possesso di uno dei prescritti diplomi di laurea decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

Art. 5.

All'atto della nomina, gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'Accademia, quelli reclutati ai sensi dei numeri 5) e 6) dell'articolo 3 e quelli reclutati col grado iniziale di tenente debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

Debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di ammissione ai corsi gli ufficiali di qualunque grado che:

autorizzati a frequentare corsi universitari, conseguano una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici;

siano ammessi a frequentare corsi di specializzazione d'ordine universitario presso istituti di cultura non militari, per l'acquisizione di un titolo professionale;

acquisiscano la specializzazione di pilota di aereo o di pilota di elicottero.

CAPO II.

UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, AR-TIGLIERIA E GENIO E DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI STESSE

Art. 6.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati:

a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

- b) col grado di sottotenente, dai giovani che, superato l'apposito concorso, siano ammessi ad un corso straordinario presso la scuola di applicazione o al primo anno di corso della scuola medesima, ai sensi dell'articolo 3, numeri 5) e 6). I sottotenenti che superino il corso straordinario presso la scuola di applicazione sono promossi tenenti al termine del corso stesso;
- c) col grado di tenente, dai giovani, anche se alle armi, in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in scienze matematiche o in fisica o in matematica e fisica, che vincano il concorso per essi stabilito. Con tale grado frequentano il corso applicativo stabilito dalla tabella.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere b) e c) è determinato di volta in volta dal Ministro della difesa per ciascuna arma in misura non superiore ad un sesto dei posti vacanti nel ruolo dell'arma.

I sottotenenti e i tenenti che non superino i corsi indicati rispettivamente alle precedenti lettere b) e c) sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a reparti della propria arma ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 7.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono reclutati, col grado di sottotenente, mediante distinti concorsi per titoli ed esami;

- a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina:
- b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- c) dai sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in posses-

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

so di licenza di istituto medio di secondo grado.

I vincitori dei concorsi indetti ai sensi del comma precedente sono nominati sottotenenti in servizio permanente da data non anteriore a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso. I provenienti dai sottufficiali sono nominati comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nello stesso ruolo e nello stesso anno solare, i provenienti dagli ufficiali di complemento.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

Resta fermo il disposto dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, circa l'immissione nel ruolo speciale unico dei capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

Art. 8.

Per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle armi stesse, gli aspiranti non devono aver superato:

il 25° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare, di cui alle lettere a) e b) del numero 1) dell'articolo 3;

il 30° anno, se provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera c) del numero 1) o dai giovani di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 3;

il 32º anno, se provenienti dagli ufficiali di complemento di cui al numero 2) o dai giovani di cui al numero 4) dell'articolo 3;

il 40° anno, se provenienti dai sottufficiali di cui al numero 3) dell'articolo 3.

CAPO III.

UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 9.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

- a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
- b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina ed ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato;
- c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso stabilito dalla tabella, lo abbiano superato.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa. I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere b) e c) non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia.

Art. 10.

I limiti di età per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

CAPO IV.

UFFICIALI DEI SERVIZI

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi automobilistico, di commissariato

14^a Seduta (26 novembre 1964)

(ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono reclutati col grado di sottotenente:

- a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;
- b) dagli ufficiali inferiori di complemento i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato il concorso per titoli ed esami per essi stabilito;
- c) dai sottufficiali in servizio permanente di cui al numero 3) dell'articolo 3 che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

Art. 12.

I limiti di età per la nomina in servizio permanente dei sottotenenti dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione sono gli stessi di quelli stabiliti dall'articolo 8.

Art. 13.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati, col grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, fra i giovani, anche in servizio militare, forniti di:

- a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, per gli ufficiali medici;
- b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, per gli ufficiali chimici farmacisti;
- c) diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politi-

che, in scienze economiche e marittime, in scienze coloniali, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria o in scienze agrarie, per gli ufficiali commissari;

d) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, per gli ufficiali veterinari.

Gli ufficiali di cui al presente articolo frequentano dopo la nomina a tenente in servizio permanente il corso applicativo stabilito dalla tabella annessa alla presente legge.

I tenenti del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti), superato il corso applicativo, debbono frequentare corsi universitari per conseguire, se laureati in farmacia, la laurea e l'abilitazione in chimica o in chimica bromatologica, se laureati in chimica, la laurea e l'abilitazione in farmacia.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio, ove debbano ancora completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

Art. 14.

L'età massima per concorrere alla nomina a tenente in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario è di 32 anni.

I tenenti sono nominati in servizio permanente nei servizi predetti con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso. La loro anzianità relativa è determinata ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali.

Al termine del corso applicativo di cui all'articolo 13, l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato lo stesso corso è nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

14^a Seduta (26 novembre 1964)

Art. 15.

Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano e sono tratti:

- a) dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, i quali, frequentato un corso di studi universitari al termine della scuola di applicazione e conseguito uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio tecnico dall'articolo 16, abbiano successivamente superato il corso superiore tecnico pure previsto per ciascun servizio tecnico dall'articolo 17:
- b) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e degli altri servizi, esclusi quelli tecnici, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio, che, ammessi in seguito a concorso per titoli al rispettivo corso superiore tecnico, lo abbiano superato;
- c) dai capitani e dai tenenti in servizio permanente dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e, per il servizio tecnico della motorizzazione anche del servizio automobilistico, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione e che, ammessi in seguito a concorso per titoli ed esami al corso superiore tecnico, lo abbiano superato:
- d) dai giovani, di età non superiore a 32 anni, in possesso di uno dei diplomi di laurea stabiliti per ciascun servizio che, vincitori di concorso per titoli ed esami, e nominati tenenti in servizio permanente abbiano successivamente superato il rispettivo corso superiore tecnico. I vincitori del concorso sono nominati, nell'ordine di graduatoria e con anzianità corrispondente alla data di approvazione della graduatoria stessa, tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'arma o nel servizio corrispondenti al servizio tecnico per il quale hanno concorso, anche in soprannumero ai relativi organici. I vincitori del concorso per i servizi

tecnici chimico-fisico e geografico sono nominati tenenti in servizio permanente anche in soprannumero ai relativi organici, rispettivamente, nel ruolo normale dell'Arma di artiglieria e dell'Arma del genio.

I tenenti di cui alle lettere b) e c) per essere ammessi al corso superiore tecnico debbono aver ultimato il periodo minimo di comando o di attribuzioni prescritti per il loro grado.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui alle lettere a) e d) i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, sull'avanzamento degli ufficiali.

I capitani in servizio permanente effettivo che siano raggiunti durante la frequenza dei corsi dal turno di valutazione e non siano ancora in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 38 della predetta legge di avanzamento, possono completare il corso. Nei confronti di coloro che al termine del corso stesso siano dichiarati non idonei o che non conseguano il trasferimento nei servizi tecnici, si applicano le norme di cui all'articolo 52 della legge medesima.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa. Per la forma di reclutamento di cui alla lettera a), tale numero non può superare il terzo dei posti messi a concorso.

Art. 16.

Le lauree richieste per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici, ai sensi delle lettere a), b) e d) dell'articolo 15, sono le seguenti:

a) per i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione:

laurea in ingegneria;

laurea in fisica;

laurea in scienze matematiche;

laurea in matematica e fisica;

laurea in chimica;

laurea in chimica industriale;

14a Seduta (26 novembre 1964)

b) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

laurea in ingegneria;

c) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

laurea in ingegneria elettronica; laurea in ingegneria elettrotecnica; laurea in fisica; laurea in matematica e fisica;

d) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico:

laurea in ingegneria elettronica; laurea in ingegneria elettrotecnica; laurea in ingegneria chimica; laurea in chimica; laurea in chimica industriale; laurea in fisica; laurea in scienze matematiche; laurea in matematica e fisica; laurea in scienze biologiche; laurea in agraria; laurea in veterinaria:

e) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

> laurea in ingegneria; laurea in fisica; laurea in scienze matematiche; laurea in matematica e fisica; laurea in scienze geologiche.

Art. 17.

I corsì superiori tecnici da superare ai fini del reclutamento nei servizi tecnici sono i seguenti:

a) per il ruolo del servizio tecnico di artiglieria;

corso superiore tecnico d'artiglieria; ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica; corso superiore di specializzazione ottica;

corso di ingegneria aerospaziale;

b) per il ruolo del servizio tecnico della motorizzazione:

corso superiore tecnico della motorizzazione;

c) per il ruolo del servizio tecnico chimico-fisico;

corso superiore tecnico chimico-fisico; oppure:

corso di specializzazione nucleare a cura del Centro applicazioni militari energia nucleare (C.A.M.E.N.);

d) per il ruolo del servizio tecnico del genio:

corso superiore tecnico del genio;

e) per il ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni:

corso superiore tecnico delle trasmissioni;

ovvero uno dei seguenti:

corso di specializzazione elettronica; corso di specializzazione in telecomunicazioni — Sezione 1^a e Sezione 2^a — da frequentarsi in due successivi anni accademici, presso la Scuola superiore di telegrafia e telefonia del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

corso biennale di specializzazione in ingegneria aerospaziale presso l'Università di Roma:

f) per il ruolo del servizio tecnico-geografico:

corso di topografia e cartografia presso l'Istituto geografico militare.

I corsi hanno durata biennale e comprendono un esperimento pratico presso organismi del rispettivo servizio.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, possono essere riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati, per ciascun servizio tecnico, altri corsi tecnici di durata non inferiore a due anni.

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

Art. 18.

Il trasferimento nei servizi tecnici avviene nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie finali compilate per ciascun corso.

I capitani sono trasferiti al termine del corso superiore tecnico.

I tenenti sono trasferiti a decorrere dalla data della loro promozione a capitano. Nel frattempo sono impiegati nel rispettivo servizio tecnico, lasciandosi vacanti altrettanti posti nell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del servizio stesso.

Art. 19.

Gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza salvo che per i capitani questa non sia anteriore di più di quattro anni alla data di trasferimento, nel quale caso viene loro attribuita anzianità anteriore di quattro anni alla detta data e la maggiore anzianità nel ruolo di provenienza determina la precedenza nella iscrizione in ruolo rispetto ai capitani trasferiti in pari data nello stesso servizio tecnico.

Ferma la norma di cui al comma precedente, a parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa degli ufficiali trasferiti nei servizi tecnici è determinata in base alla graduatoria di merito compilata al termine del corso superiore tecnico.

Art. 20.

I capitani ed i tenenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15 della presente legge che non superino il « corso superiore tecnico» rimangono nel ruolo normale dell'Arma o nel ruolo del servizio di appartenenza. I tenenti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 15 che non superino il « corso superiore tecnico» sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organismi del proprio servizio ove debbano ancora completare gli obblighi di leva, e, comunque, per un periodo non inferiore a un mese.

TITOLO II.

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

Capo I. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21.

Gli ufficiali di complemento sono reclutati per tutti i ruoli col grado di sottotenente. Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento occorre possedere i requisiti fissati nell'articolo 1 della presente legge. L'età massima per la nomina a sottotenente di complemento è di 37 anni.

Salvo quanto disposto dalla presente legge per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario e per i servizi tecnici, gli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi dell'Esercito sono tratti dai giovani, anche se alle armi per il compimento del servizio militare di leva, in possesso di licenza di istituto medio di secondo grado che abbiano superato un corso della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

I giovani che non superino il relativo corso sono avviati ai corpi per completarvi gli obblighi di leva come militari di truppa.

Salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 3, sono nominati sottotenenti di complemento nell'arma o nel servizio cui sono stati designati dal comandante dell'Accademia militare, anche gli allievi del secondo anno di detto istituto che non abbiano superato il corso, ma che abbiano riportato la sufficienza in attitudine militare e nelle materie di carattere militare. Gli allievi del corso carabinieri dovranno riportare la sufficienza anche nelle materie tecniche professionali.

Art. 22,

Fermo il disposto dell'articolo 59, lettera a) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la durata del servizio di

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

prima nomina dei sottotenenti di complemento è determinata dal Ministro per la difesa. Ove si debba applicare la norma di cui al secondo comma del successivo articolo 23, il servizio di prima nomina è ridotto fino a durata non inferiore a tre mesi in relazione al periodo di servizio già trascorso alle armi.

Il servizio è sempre di un mese per:

gli ufficiali di complemento trasferiti di ruolo, ai sensi dell'articolo 53 della legge sullo stato degli ufficiali;

i sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi dell'Accademia militare di cui al quarto comma dell'articolo 21.

Art. 23.

L'ammissione al corso di cui all'articolo 21 viene effettuata sulla base dei risultati della selezione fisio-psico-attitudinale, del titolo di studio posseduto, delle eventuali specializzazioni, nonchè degli altri requisiti necessari, ai sensi della presente legge, per la nomina ad ufficiale.

Qualora il numero degli aspiranti idonei sia inferiore al numero degli ufficiali da reclutare, è in facoltà del Ministro per la difesa di designare d'autorità a frequentare il corso di cui all'articolo 21 militari alle armi per il compimento del servizio di leva da non più di tre mesi, in possesso dei prescritti requisiti e che abbiano sostenuto favorevolmente le prove di selezione fisio-psico-attitudinale previste per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento. La designazione ha luogo secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art. 24.

L'allievo ufficiale che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, è nominato sottotenente di complemento nell'arma o nel servizio di appartenenza, dalla data sotto la quale l'interessato avrebbe potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento se avesse ultimato i corsi prescritti. Contemporaneamente è collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Per l'allievo ufficiale deceduto per le cause di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, la data di decorrenza della nomina corrisponde al giorno precedente a quello del decesso.

CAPO II.

NORME SPECIALI PER L'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 25.

La nomina ad ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri oltre che nel modo indicato al precedente articolo 21, può altresì essere conseguita, a domanda, dai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale diritto al collocamento a riposo per avere compiuto il periodo minimo di servizio prescritto.

I sottotenenti di complemento nominati ai sensi del comma precedente non frequentano il corso di cui all'articolo 21 e non prestano servizio di prima nomina. Per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è di 56 anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il limite di età è di 59 anni. Lo stesso limite è elevato fino ad anni 61 per i marescialli maggiori trasferiti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Le nomine hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento.

CAPO III.

NORME SPECIALI PER I SERVIZI SANI-TARIO, DI COMMISSARIATO (RUOLO UF-FICIALI COMMISSARI), VETERINARIO E PER I SERVIZI TECNICI

Art. 26.

I sottotenenti di complemento per i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario sono reclutati

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

con le norme di cui al Capo I del presente titolo, salvo quanto in appresso disposto:

a) il titolo di studio o prefessionale è:

per il ruolo « ufficiali medici », l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

per il ruolo « ufficiali chimici-farmacisti », l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

per il ruolo « ufficiali commissari », uno dei diplomi di laurea indicati all'articolo 13, lettera c);

per il ruolo del « servizio veterinario », l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

- b) il corso di cui all'articolo 21 è della durata stabilita dalla tabella annessa alla presente legge;
- c) per i servizi sanitario e veterinario, i sottufficiali delle categorie in congedo ed i militari di truppa in congedo illimitato, in sostituzione del corso di cui alla precedente lettera b), debbono superare l'esperimento stabilito dalla tabella presso organismi o unità del rispettivo servizio;
- d) il Ministro per la difesa, può designare d'autorità a frequentare il corso di cui alla precedente lettera b), per la nomina a sottotenente di complemento nei servizi sanitario e veterinario, oltre ai militari indicati nel secondo comma dell'articolo 23, anche i militari in congedo illimitato provvisorio.

Gli ufficiali di complemento per i servizi sanitario e veterinario sono altresì tratti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, dagli ufficiali di complemento delle armi e degli altri servizi.

Art. 27.

I sottotenenti di complemento per i servizi tecnici sono reclutati con le norme di cui al Capo I del presente titolo. Per essi è richiesto uno dei titoli di studio elencati per ciascun servizio nell'articolo 16 ed il corso di cui all'articolo 21 è della durata indicata nella tabella annessa alla presente legge.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA

Art. 28.

In tempo di guerra possono essere effettuati per merito di guerra:

a) trasferimenti in servizio permanente nei corrispondenti ruoli di tenenti e sottotenenti di complemento. Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i ruoli corrispondenti sono quelli normali.

I capitani di complemento che nei gradi di ufficiale subalterno siano stati proposti per il trasferimento in servizio permanente per merito di guerra, ove la proposta abbia esito positivo, possono essere trasferiti in servizio permanente col grado di tenente, sempre che rinuncino al grado di capitano;

b) nomine a sottotenente in servizio permanente nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei ruoli dei servizi dell'Esercito, esclusi i servizi tecnici ed i servizi sanitario, di commissariato (ruolo ufficiali commissari) e veterinario, di sottufficiali in servizio permanente dei corrispondenti ruoli, purchè non abbiano superato l'età massima prevista dalla presente legge per la nomina ad ufficiale in ciascun ruolo.

I trasferimenti e le nomine di cui al comma precedente sono conferiti all'ufficiale o al sottufficiale che in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale.

Art. 29.

I trasferimenti e le nomine in servizio permanente per merito di guerra decorrono, a tutti gli effetti, dalla data del fatto d'arme che li ha determinati e si effettuano anche se non esiste vacanza. 4^a Commissione (Difesa)

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

Art. 30.

Per le proposte di trasferimento e di nomina in servizio permanente per merito di guerra si applicano le norme di cui all'articolo 134 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali.

Art. 31.

In tempo di guerra la durata dei corsi di cui alla presente legge può essere ridotta con determinazione del Ministro per la difesa.

TITOLO IV.

MODIFICHE ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137, SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MA-RINA E DELLA AERONAUTICA

Art. 32.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

nell'articolo 6, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali »;

nel quadro VII « Ruolo Speciale Unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio » della tabella n. 1, annessa alla legge, alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di capitano e tenente sono soppresse, rispettivamente le parole:

- « 2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti »:
- « 3 anni di comando di plotone, di sezione o comandi equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente »;

nel quadro X « Ruolo del servizio tecnico chimico-fisico » della tabella n. 1, annessa alla legge, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, le parole inserite nella colonna 6, sono sostituite dalle seguenti:

«2 per il 1964; successivamente 1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo »;

nel quadro XVII « Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) » della tabella n. 1, annessa alla legge, alle colonne 1 e 2 sono soppresse, rispettivamente, le parole « sottotenente » ed « anzianità », alla colonna 4 la cifra « 60 » è spostata in corrispondenza del grado di tenente;

nella tabella n. 5 annessa alla legge è aggiunto il seguente quadro:

X — Ruolo dei servizi tecnici:

Maggiore	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Capitano	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Tenente	2 mesi di esperimento pratico presso organi del Servizio.	1 anno di servizio
Sottotenente		servizio prima nomina

14^a Seduta (26 novembre 1964)

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono anche reclutati, col grado di tenente, mediante trasferimento di ruolo, dai tenenti in servizio permanente delle altre armi dell'Esercito provenienti dall'Accademia militare, che, ammessi in seguito a concorso per titoli ad apposito corso di abilitazione tecnico-professionale presso la Scuola ufficiali dei carabinieri, lo abbiano superato. Ai tenenti trasferiti nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui al comma precedente è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro per la difesa.

Art. 34.

Nel primo anno di applicazione della presente legge è data facoltà agli allievi promossi al secondo anno del corso biennale dell'Accademia per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di optare per il secondo anno del corso per l'Arma dei carabinieri, secondo le modalità che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la difesa.

Art. 35.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio di commissariato (ruolo ufficiali commissari) che rivestano il grado di sottotenente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono in pari data il grado di tenente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo previsto dall'articolo 13.

Gli allievi dell'Accademia militare frequentatori, alla data di entrata in vigore della presente legge, del corso per ufficiali commissari, conseguono, dopo aver superato il corso stesso, la nomina a tenente in servizio permanente e sono dispensati dalla frequenza del corso applicativo di cui allo stesso articolo 13.

Ai tenenti di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di frequentare il corso di perfezionamento previsto dalle disposizioni preesistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge è riconosciuta la validità ai fini del trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria, in aggiunta ai corsi superiori tecnici elencati per detto servizio nell'articolo 17, del corso di ingegneria aeronautica, indirizzo missili, presso l'Università di Roma, frequentato con profitto dai capitani e dai tenenti dei ruoli normali delle Armi prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

Gli ufficiali suddetti debbono prestare un periodo di servizio pratico sperimentale presso stabilimenti militari di durata complessiva non inferiore ad 8 mesi ed il loro trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria può essere disposto anche se, durante la frequenza del corso missili o successivamente, siano stati promossi al grado di maggiore.

Do lettura dell'articolo 37 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 37.

I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

Il senatore Zenti ha proposto un emendamento, che reca la firma anche dei senatori Lessona, Darè, Roffi e Albarello, tendente ad aggiungere all'articolo 37 un secondo comma del seguente tenore:

« I tenenti colonnelli ed i maggiori che hanno superato il corso biennale di specializzazione nucleare dopo la data del 1º gennaio 1962 possono transitare, a domanda, nel Servizio tecnico chimico-fisico, conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Do lettura degli articoli 38, 39, 40, non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 38.

I tenenti che al termine della scuola di applicazione debbono frequentare un corso universitario sono tenuti ad acquisire il diploma di laurea, per essi previsto, entro i limiti di tempo stabiliti dal regolamento interno della scuola predetta.

Il Ministro per la difesa può concedere, su proposta del comandante della scuola di applicazione, un prolungamento dei termini di tempo non superiore ad un anno accademico. Il prolungamento, non dovuto ad infermità proveniente da causa di servizio, dà luogo ad una corrispondente detrazione di anzianità nel grado di tenente.

Art. 39.

In deroga a quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 7, il requisito del possesso di licenza di istituto medio di secondo grado per la partecipazione dei sergenti maggiori in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale unico delle armi stesse, non è richiesto per i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, per il reclutamento degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito.

Fino a quando non saranno emanate le norme previste dal secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, per l'espletamento dei concorsi e lo svolgimento dei corsi si osservano le modalità prescritte dalle disposizioni in vigore.

Sono abrogati il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge o, comunque, con essa incompatibili.

TABELLA

4ª COMMISSIONE (Difesa)

14ª SEDUTA (26 novembre 1964)

Do lettura della Tabella allegata, non modificata dalla Camera dei deputati:

1. — Durata dei corsi previsti dagli articoli 6, 9, 11, 13 per gli ufficiali in servizio permanente

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata		
-				
6-9-11	Corso per allievi dell'Accademia militare	2 anni		
9	Corso applicativo per ufficiali inferiori di complemento del- l'Arma dei carabinieri da transitare in servizio perma- nente a seguito di concorso	1 anno		
9	Corso per marescialli dell'Arma dei carabinieri da transitare nella categoria degli ufficiali	1 anno		
6	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente	Non inferiore a 6 mesi		
13	Corso applicativo per ufficiali nominati tenenti in servizio permanente nei servizi sanitario, di commissariato e veterinario	Non inferiore a 6 mesi		

2. — Durata dei corsi previsti dagli articoli 21, 26, 27 per gli allievi ufficiali di complemento

Articoli della legge	TITOLO DEL CORSO	Durata				
21	Corso per allievi ufficiali di complemento delle armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione	Non inferiore a 4 mesi				
26	Corso per allievi ufficiali di complemento medici, farmacisti, commissari e veterinari	Non inferiore a ? mesi				
26	Esperimento per allievi ufficiali di complemento dei servizi sanitario e veterinario, provenienti dai sottufficiali e militari in congedo	Non inferiore a 2 mesi				
27	Corso per allievi ufficiali di complemento dei servizi tecnici	Non inferiore a 2 mesi				

Metto ora ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, quale risulta con la modificazione dianzi approvata.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. Mario Caroni
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari